

AMIANTO E MESOTELIOMA PLEURICO: RIFLESSIONI SULLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE VERSO UN NUOVO ASSETTO DELLE TUTELE ASSICURATIVE E SOCIALI

PASQUALE ACCONCIA*

SOMMARIO

1. Malattie professionali e rischio: la difficile verifica di correlazione con il lavoro. - 2. Una verifica sul campo della complessità del tema: il caso Amianto. - 3. Amianto e mesotelioma nella giurisprudenza: la sentenza Cass. 20318/2013. - 4. Segue: la sentenza Cass. 18267/2013. - 5. Una conferma in Cassazione 8655 del 2012 nel raccordo con Cass. 20142/2010). - 6. Pretesa ininfluenza, per la responsabilità datoriale, dell'omissione di misure di protezione all'epoca dell'esposizione al rischio. - 7. Una ricostruzione di "merito" della Corte di Appello di Milano base per spunti di riflessione sulla inadeguatezza dell'attuale "sistema" normativo.

1. Malattie professionali e rischio: la difficile verifica di correlazione con il lavoro

Le malattie professionali costituiscono un tema tra i più coinvolgenti della disciplina giuridica dei rischi da lavoro: a lungo secondario (ne vedremo poi il motivo) rispetto a quello inizialmente più immaginifico ed emozionale degli infortuni sul lavoro, ha acquistato via via massimo rilievo, pur restando la tutela delle malattie professionali legata a quella degli infortuni quasi come un addendo con riflessi negativi dall'andamento "ondivago"¹. A questo persistente legame,

* Esperto previdenziale - Già Direttore Generale dell'INAIL e Direttore Responsabile della *Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali*.

1 Il Testo unico 1124 del 1965 conferma che "l'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali..." con negativi riflessi all'epoca per le limitazioni del campo di applicazione soggettivo della tutela, via via superato fino ai giorni nostri per l'elaborazione giurisprudenziale della nozione di assicurato pur se non accompagnato da un chiaro riscontro legislativo. La stessa giurisprudenza si è incaricata di adattare norme plasmate sull'infortunio alla diversità del fenomeno rischioso, fermo restando peraltro che ripensamenti giurisprudenziali sempre possibili in materia di estensione della tutela soggettiva finiscono per riflettersi sulla protezione per le malattie professionali rispetto alle quali la classica "esposizione" a macchina o rischi assimilati non è certo sufficiente a coprire sicuramente dall'azione nociva di agenti patogeni. Da ciò il carattere ondivago della tutela in un momento in cui sembra si vogliano mettere in discussione tutele e conquiste realizzate, alla prova dei fatti, proprio sul terreno giudiziario e della coscienza sociale.

peraltro, ha fatto riscontro la progressiva limatura dello spartiacque fra ambienti di lavoro e ambienti di vita, ordinario per gli infortuni ma non per le malattie professionali caratterizzate sempre più da un continuo interscambio di fattori patogeni con riflessi nel quotidiano delle corti di giustizia come vedremo poi.

Del resto, proprio il rilievo dei problemi sottesi al loro emergere² ha ritardato il riconoscimento delle patologie professionali a fini indennitari, civilistici e sociali, con - a fare da argine - l'affermarsi di teorie restrittive volte a evidenziare:

- la difficoltà di ricondurre una determinata patologia a un fattore specifico di rischio e correlata lavorazione;
- il fatto che all'atto della stipula del contratto di lavoro, la piena consapevolezza della notoria e "sicura" tossicità di certe lavorazioni implicasse - in una esasperata lettura di pseudo principi assicurativi - il trasferimento del rischio in capo al lavoratore;
- la difficoltà pratica di determinare il quantum di esposizione al rischio necessario per potersi parlare di responsabilità d'impresa e, quindi, di un'assicurazione sociale obbligatoria³.

L'esperienza più recente, con l'apertura di nuovi scenari riguardanti le patologie da stress, lavoro correlato, conferma come a fronte di queste motivazioni tecnico scientifiche (superate ben presto a livello scientifico piuttosto che nell'opinione comune) ben maggiore valore avesse già all'epoca il rifiuto, granitico, delle imprese di discutere dell'organizzazione del lavoro e della produzione per tener conto di esigenze diverse da quelle del massimo profitto.

Tenere in considerazione, fra l'altro, la salvaguardia delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto a condizioni di lavoro di cui si riconosceva la pericolosità al punto da moltiplicare il rilievo, nella contrattazione, delle indennità di rischio con le quali i datori di lavoro riconoscevano l'esistenza del rischio, da compensare, anche "adeguatamente", fermo restando l'assoluto divieto di ingerenza dei lavoratori, dei sindacati, dei giudici e dello stesso legislatore nell'organizzazione del lavoro. Come si lavora, cioè, con quali strumenti e sostanza; e ciò pur in presenza del chiaro ed anticipatore disposto a tale riguardo dello stesso Codice civile del 1942.

Si trattava di posizione che riguardava anche gli infortuni e l'intera assicurazione sociale per i rischi professionali (non a caso bollata nel dopoguerra come "espressione massima della monetizzazione del rischio"), superata passo dopo

2 Solo incidentalmente si ricorda come la consapevolezza della pericolosità di certe lavorazioni per la salute degli addetti sia conquista antica anche precedente al fondamentale contributo di B. RAMAZZINI con il *De morbis artificum*.

3 È bene considerare che nel nostro ordinamento il meccanismo della lista rigida ha consentito di evitare la definizione a monte di un periodo minimo di esposizione al rischio necessario perché scattasse la rilevanza legale della tecnopatìa.

passo, a cominciare dal livello legislativo con l'affermarsi di normative che incidono e incidono sull'*an e il quomodo* della produzione e lo sviluppo, di pari passo, del sistema delle responsabilità d'impresa che ancor oggi ruota, come vedremo, attorno alla norma cerniera dell'articolo 2087. Una norma cardine, come già detto, motore della successiva evoluzione e che in una lettura riduttiva ma efficace, avrebbe potuto leggersi così: libero l'imprenditore di organizzare la produzione nel modo più conveniente e, al limite, senza aver cura della salute e sicurezza dei propri lavoratori, ferma restandone la piena responsabilità, al verificarsi di un evento lesivo, per il sol fatto di non aver rispettato le regole specifiche e il più generale dovere di sicurezza. Un'eco di questa filosofia di approccio è chiaro nelle sentenze che richiamiamo, appunto, nella seconda parte.

Queste contrapposizioni e le obiettive difficoltà già sul piano scientifico di enucleare i fattori patologici sicuramente riconducibili alla patogenesi lavorativa possono spiegare come l'introduzione della tutela abbia riguardato, all'inizio, un numero ristrettissimo di patologie collegate con l'uso di strumenti e sostanze ben individuate, senza possibilità, per l'assicurazione sociale, di riconoscerne altre anche in caso di comprovata origine professionale: un numero limitato con contropartita un meccanismo semplificato di riconoscimento, nel caso di specie, della professionalità della malattia e del diritto all'indennizzo.

Giova considerare, inoltre che all'epoca sussisteva un'ulteriore "garanzia" di circoscrizione delle ipotesi di tutela grazie alla circostanza che quella per le malattie professionali nasceva come tutela additiva rispetto a quella per gli infortuni assorbendo al suo interno tutte le limitazioni all'epoca esistenti del campo di applicazione soggettivo che comportava l'esclusione dalle provvidenze di lavoratori "non manuali" in senso professionale, pur se sicuramente esposti, ad esempio, al rischio di inalazione di polveri tossiche. Una limitazione, a partire dal versante soggettivo della assicurazione, venuta poi meno, ma sempre per merito e nell'ambito di una sorta di diritto pretorio, con tutte le insidie che continuano a persistere per situazioni "borderline", e che si ripresentano da ultimo, come poi vedremo, su una diversa linea di confine fra ambienti di vita e ambienti di lavoro.

Successivamente, in corrispondenza con il dilatarsi del campo di applicazione soggettivo, sul versante oggettivo dell'assicurazione fino al 1998 è stato un susseguirsi di ampliamenti della tabella con l'introduzione di sempre nuove patologie anch'esse collegate, salvo rare eccezioni, ad una specifica sostanza e strumento, con il complemento di un congruo periodo di esposizione al rischio pur non cristallizzato in una specifica previsione normativa.

L'applicabilità in tale sede dei principi sulla responsabilità elaborati in sede penale ha consentito una progressiva estensione - ai fini del riconoscimento dell'indennizzabilità sociale (e risarcibilità civile) - della rilevanza di concause di lesione con crescente problematicità per le situazioni nelle quali, come vedremo, la patologia professionale si colloca al confine con quella delle "patologie comuni".

La situazione si è evoluta, inizialmente in modo lento - e poi progressivamente accelerato da ultimo grazie anche alle novità del decreto 38/2000 - , con l'introduzione del sistema misto di tutela che ha incentivato la crescente evidenza di nuove patologie sempre meno legate all'azione di una sostanza specifica e sempre più determinate dalle modalità di lavoro e dalla stessa organizzazione del lavoro, con il progressivo sgretolarsi della resistenza imprenditoriale a mettere in discussione quest'ultima, fonte di costrittività organizzativa che, ordinariamente fisiologica, può in molti casi tradursi in causa diretta di forme patologiche, a volte, o in terreno di coltura per accentuare il rischio del manifestarsi di patologie o verificarsi di infortuni.

Non solo ma la tragicità di situazioni simbolo come quella dell'Eternit o della diossina o di ILVA ha posto in luce la capacità di certi fenomeni che nascono dalla "fabbrica" di diffondersi all'esterno fra la popolazione civile e negli ambienti di vita, ponendo di fronte - almeno nel breve periodo - a scelte drammatiche fra diritto al lavoro e diritto alla salute e alla vita; due diritti che, oltretutto confliggono spesso nella stessa persona creando conflitti umano deflagranti non appena si supera la soglia del ritualismo delle battaglie in un campo o nell'altro, tenuti di regola separati fra loro.

Per contraltare, la crescente multifattorialità di tante malattie professionali od anche di specifiche manifestazioni della stessa tecnopatia patologia accentua nel loro determinismo il rilievo di fattori esterni al lavoro con progressiva evidenza di stili di vita e condizioni d'igiene e sicurezza ambientale, alimentare, da un lato, dell'invecchiamento della popolazione che può determinare condizioni di oggettiva debolezza fisica identificabili in alcuni casi come concause di lesione e, quindi, d'invalidità⁴.

Da ciò, nel quotidiano della vita lavorativa, amministrativa e giudiziaria, la complessità del mestiere dei tanti che ruotano con la loro professionalità specifica attorno alla gestione del sistema e dei suoi problemi che, in molti casi riguardano la difficoltà stessa di individuarne la tipologia rilevante a fini assicurativi e la possibilità di risalire dalla patologia all'agente patogeno e da questo all'occupazione nel cui ambito l'agente ha operato, per anni e a distanza di anni.

Può apparire un discorso teorico, quasi di scuola mentre affonda ben saldamente le radici nel quotidiano della vita amministrativa e giudiziaria dei sistemi di assicurazione sociale e nel confronto alla pari in sede civilistica fra lavoratori e imprese responsabili dell'esposizione.

In quest'ambito le vicende delle patologie amianto correlate assumono un valore rappresentativo, non tanto o non solo per le scelte via via consolidate in tema di riconoscimento di patologie come il mesotelioma pleurico o il carcinoma pol-

4 Quest'ultimo aspetto è destinato ad assumere crescente rilievo con combinarsi dell'invecchiamento, da un lato, dell'innalzamento dell'età pensionabile, dall'altro, della necessità di proseguire un'attività professionale oltre la pensione, dall'altro ancora.

monare, ma anche per l'oggettiva difficoltà di tenere saldamente in pugno l'intera vicenda già sul piano delle prove della patologia, della sua qualificazione tipica nel caso del mesotelioma.

Già sul piano procedurale la difficoltà e l'opinabilità stessa delle soluzioni finiscono per mettere in discussione canoni consolidati del processo civile per quanto riguarda l'obbligo di motivazioni modellato accuratamente dalla Cassazione, il meccanismo delle prove presentabili o non, in sede di legittimità ecc.

Per rendere plasticamente queste vicende nella concretezza di sentenze di Cassazione, spesso molto critiche nella sostanza con lo svolgimento di giudizi di merito, di seguito richiamiamo alcune sentenze della Cassazione che approfondiscono tali temi sul piano sostanziale dei diritti e processuale delle regole procedurali. Un terreno, quest'ultimo, rilevante nella sostanza quanto il primo qualora si consideri che erronee prospettazioni o valutazioni di prove, ad esempio, possono portare all'annullamento della sentenza di appello con necessità di riproposizione della causa in tale sede per tempi drammaticamente lunghi. Almeno - tutto ciò - fino alla concreta operatività a regime di recenti riforme sui filtri in appello e Cassazione di cui occorrerà verificare l'impatto anche che destano perplessità per quanto riguarda queste vicende.

Da ultimo, prendendo spunto dalla carrellata di sentenze proveremo a riproporre il tema nei suoi termini generali: una riflessione, cioè, circa i motivi dell'andamento spesso ondivago della trattazione di temi e patologie peculiari (per l'arco di tempo fra l'esposizione e la manifestazione, fra l'altro) che pongono seri interrogativi circa la possibilità di continuare a parlarne come di "banali" tecnopatie utilizzando principi e strumenti propri della infortunistica del lavoro.

2. Una verifica sul campo della complessità del tema: il caso Amianto

Il tema dell'amianto continua a essere di viva attualità sia in sede politica, mediatica e scientifica, sia nelle aule di tribunali alle prese con vertenze riguardanti il riconoscimento del diritto di lavoratori, o loro eredi a prestazioni Inail, da un lato, a risarcimento di danni derivanti dall'aver contratto una patologia amianto correlata, dall'altro.

Per il primo aspetto l'attenzione politico-sociale si concentra su: - la diffusione della patologia che, ben di là dai casi di più clamorosa evidenza mediatica, conferma le previsioni scientifiche circa l'insorgenza di determinate malattie a distanza di tempo spesso lunghissima;

- il fatto che la diffusione della patologia conferma come per contrarre specifiche patologie non sia necessaria una esposizione lavorativa di determinata entità, essendo ricorrenti i mesotelioma pleurici fra la popolazione civile.

Sul versante contenzioso, alle controversie fra lavoratori e Inail per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia⁵ si aggiungono quelle risarcitorie fra lavoratori (e familiari) e aziende presso le quali i primi avrebbero contratto la malattia manifestatasi anche dopo decenni. Il riconoscimento del diritto al risarcimento, poi, richiede che: - sia chiarito di quale specifica patologia amianto-correlata si tratti, essendo già sul piano scientifico diversa la valutazione a seconda che si tratti di asbestosi, carcinoma polmonare, mesotelioma pleurico o altrimenti localizzato; - i richiedenti dimostrino la responsabilità - mai oggettiva - del datore di lavoro ai sensi degli ordinari canoni dell'art. 2087 del Codice civile; dimostrazione che, nel caso del carcinoma soprattutto, può essere molto complessa, essendo basata su valori probabilistici con tutte le difficoltà del caso.⁶ Questo è, molto sommariamente il terreno⁷ su cui s'incardinano vertenze con Inail e vertenze per la correlata responsabilità civile, quasi sempre annose, rispetto alle quali esercitano perizia e capacità di giudizio avvocati, periti di parte e di ufficio, giudici di merito, alle prese con la insidiosità di motivazioni che spesso finiscono per essere contraddittorie nei loro articolati passaggi anche perché devono necessariamente far riferimento a valutazioni e analisi scientifiche ed epidemiologiche complesse, spesso problematiche che in sede di giudizio formano oggetto di semplificazioni non appropriate giustificando ora l'una ora l'altra posizione nei suoi riflessi sui diritti degli interessati. Da ultimo si pone l'intervento delle Sezioni civili e sezioni penali della Suprema Corte, chiamate in causa

5 Per un'informativa complessiva sul tema Amianto nella prospettiva assicurativa e d'impatto ambientale v. il *Dossier Inail del 2013* su http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/DossierESpeciali/p/dettaglioDossiereSpeciali/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_070917&windowLabel=newPage

Per un caso di cronaca che rende con efficacia la tipicità delle vicende legate, nell'assicurazione sociale all'amianto e sue patologie, anche con riferimento alla tempistica a spesso biblica - delle controversie <http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2013/04/30/news/amianto-killer-rendita-alla-vedova-del-muratore-1.6976451>

6 Le difficoltà obiettive sono aggravate, nel concreto, dalla diversità di lettura dei vari termini del problema da parte di consulenti scientifici di Ufficio e di Parte; diversità che, ovviamente, si riflettono in modo immediato sulla valutazione della responsabilità civile - e del suo grado - delle aziende rilevante ai fini della risarcibilità del danno e della sua entità. Si consideri solo che la scelta fra "dose dipendenza o non" può comportare sia l'esclusione della responsabilità sia una diversa distribuzione di essa fra aziende presso le quali, in ipotesi, il lavoratore sia stato esposto nel corso degli anni. Per un'esemplificazione del dibattito si v. http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/1-/-/530_a_-_proposito_del_quesito_sulla_dose_dipendenza_nella_insorgenza_dei_mesoteliomi_da_amianto/ che richiama un testo di Zocchetti <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Amianto%20Zocchetti.pdf> ove si richiamano le terminologie più frequenti quali la latenza convenzionale frutto della sintesi fra il periodo di induzione e periodo di latenza vera che precedono la fase in cui la patologia già si manifesta; quale la c.d. "dose grilletto" che identifica il momento iniziale di induzione, seguito o non da ulteriore esposizione che può portare a consolidamento o aggravamento della latenza in questione. Temi appena accennati nell'articolo e che riprendiamo al solo scopo di far cogliere - invitando ad autonome letture - la complessità del compito che i magistrati e gli stessi legali sono chiamati ad affrontare nel trattare di malattie lavoro - correlate e relativi danni.

7 Diverso da quello che ha visto a lungo impegnati su un distinto filone di controversie riguardanti la ricorrenza dei requisiti per i benefici pensionistici riconosciuti agli esposti all'amianto da normative affatto generiche circa le caratteristiche dei requisiti stessi da valutare, nei casi di specie, rispetto a una esposizione - "motore" della patologia - verificatasi anche trenta anni prima del suo manifestarsi.

con frequenza crescente con il decorso degli anni di “latenza che fa emerge tutta la gravità della patologia che investe popolazioni - vicende giudiziarie clamorose lo confermano - una moltitudine potenzialmente indefinita di soggetti esposti al rischio per lavoro o frequentazione di ambienti contenenti amianto e cioè la quasi totalità degli ambienti di civile abitazione e vita; finanche gli ascensori, come vedremo poi.

Con riferimento a questo quadro - e, sullo sfondo, alla drammaticità del problema amianto nelle sue dimensioni planetarie⁸ - può essere utile esemplificarne la complessità segnalando alcune sentenze che ne danno conto da varie angolature non senza considerare criticamente le modalità di proposizione di svariati motivi di ricorso fuori dai canoni dei giudizi in Cassazione: si tratta di un dato ricorrente, non solo per i ricorsi in materia di amianto, che riguarda sia le memorie di parte sia, a volte, le stesse sentenze di merito nella loro declinazione di motivi della decisione adottata. In entrambi i casi il dato è influenzato, nella specie, dalla complessità della questione che abbiamo appena richiamato per accenni e che mette a dura prova, fra l'altro, competenze specialistiche non sempre proprie del CTU e degli stessi consulenti di parte.

A riprova, gli esempi che seguono offrono un primo spaccato significativo della difficoltà di muoversi in una materia complicata, oltretutto, dal fatto che si tratta di temi comuni alla infortunistica Inail e alla infortunistica civilistica. Comuni per il tema sottostante alle controversie che seguono percorsi diversi già con riferimento alla dimostrazione della patologia e della sua origine da sviluppare su due terreni paralleli ma interferenti, riguardante l'uno la tutela sociale - all'insegna dell' “in dubio pro misero”, l'altro la responsabilità civile, all'insegna dell' “in dubio pro reo”.

3. Amianto e mesotelioma nella giurisprudenza: la sentenza Cass. 20318/2013

Un primo esempio è la sentenza del 4 settembre 2013, n.20318⁹ con la quale la Cassazione ha esaminato una sentenza di Appello del giugno 2008 riguardante una causa di risarcimento per mesotelioma (a parte riconosciuto indennizzabile per l'assicurazione sociale Inail) per la quale la Corte di Appello aveva confermato il rigetto del primo grado con motivazioni ritenute contraddittorie dalla Suprema Corte che registra come i giudici di merito avessero negato il risarcimento limitandosi a ritenere, da un lato, semplice la “probabilità” che ricorresse-

⁸ Per il 28 aprile Giornata dedicata al problema dell'amianto nel mondo v. l'interessante cronaca <http://www.rai.it/dl/tg3/articoli/ContentItem-e7d61e8b-d7e4-4c36-84ce-44e5350915d3.html>

⁹ Per il testo, fra tutte v. <http://francescocolaci.wordpress.com/2013/09/05/sentenza-cassazione-sicurezza-lavoro-e-responsabilita-impreditore-per-morte-dipendente/>

ro i connotati specifici della malattia e, dall'altro, che fosse impossibile accertare la tipologia della sostanza nociva. Nella stessa motivazione, però, partendo da queste due constatazioni si esprimeva, senza alcuna dimostrazione, un giudizio di elevata probabilità di derivazione del mesotelioma dall'amianto e di altrettanto elevata probabilità dell'esposizione al rischio nel rapporto di lavoro. Non solo, ma secondo la Corte di appello era poco probabile che misure di sicurezza esistenti all'epoca avrebbero potuto evitare l'insorgenza della malattia, quasi a voler intendere che ciò fosse sufficiente per escludere una responsabilità omissiva dell'azienda, pur se nei fatti accertata, con riferimento alle "ordinarie" (per l'epoca) misure di protezione.

La Cassazione, posta di fronte a questa scelta: - esclude che nell'ipotesi di mesotelioma pleurico sia decisivo e necessario il requisito della verificata esposizione a una dose predefinita di polvere di amianto; - sottolinea l'improprietà del processo logico della motivazione (unico tema affrontabile in cassazione)¹⁰ carente e viziata da illogicità nel meccanismo di raccordo fra le varie possibilità e probabilità chiamate in causa; - trancia l'affermazione secondo cui "tanto all'epoca sarebbe stata inutile l'adozione di precauzione, comunque inadeguata a contrastare l'azione delle "polveri". Su quest'ultimo punto il giudizio si riallaccia a giurisprudenza e dottrina che considerano rilevante, pur rispetto a vicende che si perdono nel tempo, la compresenza di una esposizione al rischio di inalazione di polveri di amianto e di una accertata omissione di misure di sicurezza, anche astrattamente insufficienti, comunque previste dalla normativa e dalla scienza dell'epoca, per evitare - riteniamo - che una responsabilità per comportamento sia condizionata dalla ragionevole certezza dell'efficacia del comportamento stesso.

Il ragionamento si muove su un sottile crinale fra le tesi richiamate all'inizio, con conclusioni condizionate dalla scelta fra dose dipendente o meno e dalla interpretazione del valore del periodo di induzione e del periodo di latenza; le due scelte, lette insieme, inducono fra l'altro a riflettere sulla circostanza che, come si è visto, l'esclusione di un rigido requisito di dose dipendenza per il momento di avvio della esposizione al rischio non esclude la rilevanza dell'evolversi della patologia fino al manifestarsi come conclamata patologia tumorale.

A conferma di queste considerazioni può essere utile richiamare il percorso logico con il quale in alcune sentenze la Suprema corte sviluppa il suo ragionamento a partire, ancora una volta, dalla valutazione critica della presentazione di motivazioni sostanzialmente di merito in sede di legittimità. Un leit motiv costante, è bene sottolinearlo. Fra l'altro, ricorda come la prospettazione nel ricorso di un coordinamento di dati ritenuto migliore rispetto a quello adottato

¹⁰ È un punto focale dell'intero quadro giurisprudenziale, nel senso che il più delle volte la Cassazione, nello scrupoloso rispetto delle prerogative dei giudici di merito, non entra nel merito delle questioni, ma circoscrive il suo intervento alla verifica della coerenza logica delle motivazioni anche, ma non solo, rispetto a principi affermati dalla stessa Suprema Corte, rinviando poi alle sedi di merito il compito di verificare l'applicabilità dei principi ai casi di specie, traendone tutte le conseguenze in tema di diritti e responsabilità.

nella sentenza impugnata tocca la discrezionalità di valutazione degli elementi di prova con apprezzamento dei fatti che non può emergere dal riesame in sede di legittimità, Sulla base di questa e altre¹¹ considerazioni la Corte, quindi, annulla la sentenza di appello rinviando a nuova valutazione; non decide, cioè, nel merito nel senso auspicato dagli interessati ma, come di regola - e come spesso trascurato nel proporre le sentenze sui mass media - condivide le perplessità degli interessati stessi circa il modus procedendi e circa la scelta dei principi in base ai quali riconsiderare l'intera vicenda nel merito.

4. Segue: la sentenza Cass. 18267/2013

Con la stessa accurata valutazione critica delle motivazioni un diverso orientamento per quanto riguarda la "dose dipendenza" sembra emergere da una sentenza con la quale la Corte di Cassazione (*Sez. Lav., 30 luglio 2013, n. 18267*) rigetta - nel presupposto, appunto, della cogenza del requisito stesso - il ricorso contro decisione di appello confermativa del diniego del diritto a risarcimento di superstiti di ascensorista deceduto, secondo loro per patologia da amianto.

In realtà, la difformità è solo apparente poiché in questo caso la malattia amianto-correlata è un carcinoma polmonare; fattispecie diversa, rispetto al mesotelioma pleurico, sicuramente dose dipendenza nei termini consolidati in giurisprudenza per quanto riguarda fra l'altro, a necessaria continuità e il congruo livello di esposizione alle polveri. Non ricorrendo questi requisiti, la Cassazione conferma la correttezza della sentenza di appello che escludeva che l'attività di manutentore ascensorista avesse avuto una efficacia causale o concausale. L'articolo 2087 del cod. civ. aggiunge la sentenza, non configura, infatti, un'ipotesi di responsabilità oggettiva cosicché la responsabilità del datore di lavoro deve collegarsi alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento ed è sul lavoratore che incombe l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso tra l'uno e l'altro. Si conferma, insomma, che è scientificamente pacifica la dose-dipendenza dell'asbestosi e del carcinoma polmonare, mentre per il mesotelioma, il discorso è più complesso poiché "la scien-

¹¹ Precisa e ribadisce, poi, che: *nel valutare la ricorrenza di un vizio di motivazione va considerato che le valutazioni del CTU d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può disattendere con una valutazione critica ancorata alle risultanze processuali e sia congruamente motivata, anche per quanto l'eventuale dissenso; *le consulenze tecniche di parte non sono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico, che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese, senza dar luogo a vizio di motivazione; *è scorretto che il giudice di merito non consideri affatto precise e circostanziate critiche mosse dal CTP alle CTU, limitandosi a far proprie le conclusioni della CTU, giacché il potere di apprezzamento del giudice non vuol dire che egli possa farlo senza valutare il merito delle contestazioni di detta motivazione;* qualora il giudice di merito faccia proprie le conclusioni del CTU, la critica nella sentenza delle contrarie valutazioni delle parti dev'essere adeguatamente argomentata non essendo sufficiente la prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del CTU e della parte.

za medica ha appurato che nel caso di mesotelioma pleurico l'effetto cancerogeno può essere conseguente a una "dose" estremamente bassa".

È una conclusione dell'anzidetta sentenza condivisa in giurisprudenza pur con distinguo e ondivaghe motivazioni che sono l'eco di un ben più ampio dibattito che si sviluppa, come si è detto, a livello scientifico con finalità e obiettivi specifici di detto livello che: - da un lato, risente della contrapposizione fra interessi delle aziende e dei lavoratori che trova riscontro in polemiche anche forti fra gli stessi studiosi; dall'altro, mira a sollecitare attenzione e interventi di rimozione delle fonti di rischio, in specie per situazioni ambientali rilevanti, piuttosto che ad indagare e risolvere casi di specie, condizionati da una molteplicità di fattori causali e concausali.

In questa situazione può apprezzarsi per la sua forza esemplificativa l'affermazione che per il mesotelioma può bastare una sola dose o comunque un'esposizione anche episodica e molto bassa. È un'affermazione estrema, molto efficace qualora la si sviluppi - anche con esemplificazioni concrete - con l'obiettivo di promuovere misure di prevenzione e precauzione assolutamente necessarie come conferma il fatto che l'utilizzazione dell'amianto è stata bandita mentre il problema resta attuale, purtroppo, per gli interventi volti a rimuovere quello esistente, annidato in tutti i manufatti di uso anche quotidiano. All'impegno per bandire "nuovo amianto" si sovrappone quello per proteggere dai rischi di smantellamento del vecchio e quello della necessità, comunque, di procedere su tale terreno, minato non solo in senso metaforico, per rendere tutti liberi e liberati dall'amianto già presente.

Diverso può essere il valore da attribuire - di là da meccanicistiche riproposizioni di valori soglia, non ammissibili comunque per il mesotelioma e comunque assunti come determinanti nella parallela vicenda dei "benefici previdenziali amianto" - alla continuità di esposizione che, rispetto al momento iniziale (il "grilletto" di cui si parla per indicare il momento in cui parte l'induzione della patologia), può rafforzare le probabilità dell'evento o comunque accelerare il passaggio dalla fase della induzione a quello della latenza, alla manifestazione della malattia.

È un valore diverso, ma sempre entro gli argini di una giurisprudenza che va consolidandosi sulla differenza di trattamento dei casi di mesotelioma rispetto alle altre patologie amianto correlate, al punto da far sorgere il sospetto che a fronte della possibile subitanità dell'evento lesivo non si debba parlare di un infortunio sul lavoro piuttosto che di una malattia professionale nel caso appunto del mesotelioma pleurico¹².

¹² L'osservazione scaturisce dal fatto che per causa violenta si intende anche quella di origine virale che si traduca nella violenza della penetrazione nel corpo umano della tossina, senza che in questo quadro rilevi la violenza e subitanità, o meno, delle conseguenze: tratto caratteristico della nozione classica di infortunio per la quale si distingue la violenza della causa da quella non necessariamente contestuale, come nel caso di scuola dello scoppio in miniera - delle conseguenze lesive per i lavoratori interessati. Del resto, proprio per un tema analogo riguardante i rischi professionali legati all'uso o l'effetto di sostanze chimiche un interessante precedente è costituito dall'incidente di Seveso nel quale lesioni furono provocate da un evento subitaneo a fronte della più classica ipotesi di intossicazione da contatto ripetuto con la sostanza patogena,

5. Una conferma in Cassazione 8655 del 2012 nel raccordo con Cass. 20142/2010

Un'ulteriore conferma di questi principi può rivenirsi, per concludere, in una (fra le tante) sentenza del 2012 (*Cassazione n. 8655 del 2012*¹³) che riconosce il diritto al risarcimento per i superstiti di un lavoratore deceduto per mesotelioma poiché si tratta di patologia non dose dipendente, come ritenuto dal giudice di merito nel discostarsi, proprio partendo dalle considerazioni peritali, da una diversa valutazione del CTU. La sentenza è interessante perché riporta il contrasto - all'interno dello stesso giudizio - fra CTU e giudice e per il fatto che, incidentalmente, richiama criticamente la citazione a sostegno - da parte dell'azienda - di precedente sentenza (**la n. 20142 del 2010**) a lei favorevole; ne dà conto, confutando, poiché nella 20142 si conferma la decisione - negativa per il lavoratore esposto al rischio amianto tra il 1953 ed il 1962 - non perché la patologia fosse dose dipendente ma perché con motivazione esente da critiche il giudice di merito aveva negato la responsabilità dell'azienda in quanto il rispetto delle limitate prescrizioni cautelative praticabili all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa, non avrebbe impedito l'insorgere del mesotelioma dose dipendente (ma sembra un refuso come vedremo) ”

Si tratta di una conferma della indipendenza dalla dose ma in sé non risolutiva per la sua chiara portata incidentale in una sentenza (la 20142) che per l'intreccio, non sempre coerente di motivazioni merita di essere citata per alcuni passi quale specchio del complicato panorama di riferimento della complessa materia. Si apre, infatti, con il richiamo della sentenza di appello laddove ricorda che “il mesotelioma è dose - indipendente”, aggiungendo che “le cautele normalmente esigibili all'epoca non avrebbero comunque evitato la malattia.”. Prosegue, poi ricordando che “La giurisprudenza in materia di amianto e di mesotelioma pleurico appare rigorosa nei confronti del datore di lavoro affermando la responsabilità penale del datore di lavoro in ordine al mesotelioma anche se le cautele erano previste contro l'asbestosi.” Aggiunge che “In tema di responsabilità colposa per violazione di norme di prevenzioni, la circostanza che la condotta anti doverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata.”

¹³ http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7210:cassazione-civile-30-maggio-2012-n-8655-mesotelioma-pleurico-e-omessa-adozione-di-tutte-le-misure-allepoca-dei-fatti-conosciute-per-rispettare-la-legge-antinfortunistica&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60.

Torna in un certo modo sui suoi passi, poi, preoccupandosi di aggiungere che “il passo citato verte in tema di responsabilità penale, senza diretta attinenza al problema del risarcimento del danno, che in sede civile deve tenere conto dell’art. 1225 c.c., vale a dire del danno prevedibile al momento della condotta colposa.” Riconosce, altresì, che anche in sede civile si rinvengono, per fattispecie analoghe, precedenti i quali affermano la responsabilità del datore di lavoro per mesotelioma da amianto. Ma si tratterebbe, a suo avviso, di “fattispecie in cui l’esposizione a rischio risulta più recente rispetto alla presente controversia, mentre nel caso di specie, la violazione dei doveri di cui all’art. 2087 c.c. risale ad un arco di tempo in cui il nesso causale tra amianto e mesotelioma non era accertato. Le cautele previste erano finalizzate alla prevenzione dell’asbestosi, un rischio mesotelioma non era previsto”. È chiaro, insomma, come alla fine di tutto il discorso la ratio decidendi sia stata, nell’occasione, il fatto che l’adozione delle pur limitate cautele allora praticabili (fino al divieto di uso dell’amianto tout court) non avrebbe impedito l’insorgere del mesotelioma, in quanto malattia dose - indipendente. Il percorso è quanto meno tortuoso, dunque, e non incicia di per sé la diversa opinione di cui la stessa sentenza si fa carico di dare conto.

6. Pretesa ininfluenza per la responsabilità datoriale, dell’omissione di misure di protezione all’epoca dell’esposizione al rischio

Non riteniamo di poter concordare con la sentenza da ultimo richiamata laddove fa dipendere la responsabilità da un dato temporale di per sé opinabile sul piano scientifico e anche storico tenuto conto del fatto che la consapevolezza del rischio amianto risale agli inizi del secolo. Restiamo convinti, cioè, che il meccanismo debba essere più lineare nel senso di verificare se e come all’epoca siano state adottate quelle misure, per povere che fossero, volte a preservare la salute dei lavoratori rispetto al rischio amianto, quale che ne fossero all’epoca le presumibili conseguenze lesive per tipologia di malattia. L’accertata carenza di tali misure, pertanto, dovrebbe far scattare, a nostro avviso, la responsabilità del datore di lavoro per l’intero arco di possibili conseguenze, quale che sia il tempo di latenza. Non a caso, abbiamo accennato a una possibile riconduzione del mesotelioma fra le ipotesi d’infortunio che meglio farebbe emergere la banalità del fatto che il datore di lavoro all’epoca non adottava nemmeno le cautele sicuramente previste rispetto al fatto - lesione da amianto - di cui non si conoscevano le conseguenze. Non si conoscevano ed era irrilevante che lo fossero come nel caso di un infortunio nel quale l’azienda è responsabile rispetto all’incidente, quale che ne siano le conseguenze determinanti non per l’an ma per il *quantum* del risarcimento. Al più, in caso di molteplicità di occupazioni rischiose nell’arco di tempo considerato, si potrebbe porsi un problema di individuazione del responsabile di riferimento - o della misura di responsabilità di ciascuna azienda amiantifera - per

una eventuale distribuzione del risarcimento dei danni. È tema non evidente nel nostro sistema ma che già per le assicurazioni private per i rischi professionali assume rilievo, nel caso ad esempio delle assicurazioni P&I che riconoscono a volte l'indennizzabilità anche delle malattie professionali in base ad un complesso percorso di accertamento al termine del quale la compagnia chiamata in causa "chiede" a quelle di altri corresponsabili se e come distribuirsi il relativo onere. In ogni caso, per concludere sul punto di partenza (la sentenza 8655), la vicenda resta emblematica della difficoltà che gli stessi giudici affrontano rispetto ai casi di specie che traspare chiaramente dalle motivazioni della sentenza stessa che si preoccupa di sottolineare le incongruenze della perizia disattesa dal giudice di merito.

Così, nel punto in cui nega che quest'ultimo avrebbe violato il principio del contraddittorio, poiché "mette conto annotare che, nella specie, la Corte del merito, nel dissentire da alcune teorie scientifiche esposte dal CTU, non elabora per così dire una terza via, ma quella alternativa le cui basi scientifiche sono tratte proprio, *a contrario*, dalle osservazioni tecniche dell'ausiliario e con riferimento a specifici autori della scienza medica." Così, ancora, laddove osserva che "d'altro canto lo stesso CTU, come ne dà atto il Collegio di appello, non esclude del tutto la validità è l'incidenza, nel caso di specie, della teoria c.d. dose-indipendente. La Corte del merito, infatti, nel riportare quanto osservato sul punto dal giudice di primo grado, sottolinea che il CTU precisa che idonee misure preventive di tipo ambientale (aspiratori e separazione delle lavorazioni) e di tipo personale (dispositivi di protezione) sicuramente importanti per l'abbattimento del rischio soprattutto per le patologie fortemente dose dipendenti quali asbestosi e tumore polmonare, sono di qualche utilità anche per evitare l'insorgenza del mesotelioma." Del resto, la stessa sentenza riconosce come assodato che fin dagli inizi del 1900 vi era la consapevolezza della dannosità dell'amianto.

Pur fra incertezze e distinguo, quindi, sembra trovare conferma la necessità di valorizzare la responsabilità del datore di lavoro per il comportamento omissivo di misure di protezione comunque dovute alla quale lo stesso non può sottrarsi per il tempo trascorso e per la pretesa di dipendenza da un valore soglia dell'esposizione quale non può non farsi riferimento dato il tempo trascorso e la "a-dipendenza da un valore soglia o da un requisito di durata dell'esposizione", comunque idonea ad attivare una patologia tumorale specifica, il mesotelioma pleurico.

Questa conclusione è confortata dalla circostanza che a livello clinico e sulla base di una esperienza epidemiologica ultradecennale non si conoscono, per il mesotelioma pleurico, sostante diverse dall'amianto quale fattore morbigeno. Ad analoga conclusione, del resto, si perviene nel campo dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali nell'ambito della quale e del sistema misto di tutela delle tecnopatie, il mesotelioma è stato ricompreso nella tabella di malattie professionali per le quali vale la speciale presunzione, al termine di un periodo di osservazione nel quale lo stesso Inail si è fatto carico di

monitorare l'andamento della specifica patologia fin dal primo manifestarsi dei suoi connotati tumorali¹⁴.

Con il passar degli anni e la progressiva accelerazione delle denunce di mesotelioma, accompagnate dal diffondersi delle manifestazioni tumorali fra la popolazione non lavoratrice, poi, il problema ha assunto dimensioni che vanno oltre la dimensione strettamente professionale, come confermato da vicende giudiziarie a forte impatto mediatico, dalla creazione di un apposito strumento di monitoraggio, il Registro Nazionale dei Mesoteliomi¹⁵, alla creazione - infine - di un apposito Fondo Vittime Amianto che si candida come struttura ponte fra il mondo delle patologie professionali e quello delle malattie della "popolazione" derivanti da ambienti e sostanze produttive¹⁶.

La complessità e difficoltà di gestione del tema a livello politico, legislativo ed anche sociale rappresentano, quindi, il contraltare delle difficoltà e incertezze del percorso giurisprudenziale che si traduce spesso in incoerenza e contraddittorietà delle motivazioni in sede di giudizi di merito di Tribunali e Corti di Appello.¹⁷

14 Sulle tabelle e l'inserimento in esse del mesotelioma v. http://www.aulsslegnago.it/dip_prevenzione/2012/corsi/mal_prof/interventi/02_Presentazione_Salatin.pdf

15 Per il cui Rapporto 2012 v. <http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/amianto/ReNam.pdf>

16 Sul Fondo v. per tutti, ACCONCIA, *Fondo vittime amianto e welfare assicurativo*, in *Riv. Inf. Mal. Prof.*, 2011, n. 2, p. 361.

17 Sulle difficoltà dei giudici di merito che traspaiono dalle stesse motivazioni delle sentenze oltre gli accenni nei passi precedenti può ritenersi emblematica la motivazione di una recente sentenza di cassazione (20318 del 4 settembre 2013) ove rispetto a decisioni di merito volte a negare il risarcimento per un caso di mesotelioma si sottolinea in modo "incisivo" la contraddittorietà delle motivazioni di tali decisioni nel loro insieme ritenendo la Corte che: "Invero, una prima contraddizione che balza evidente dalla lettura della sentenza impugnata è quella in cui, da una parte, i giudici d'appello, dopo aver fatto riferimento alla questione della mancanza delle misure di sicurezza atte a prevenire i rischi di inalazione nociva di fibre da amianto e dopo aver affermato che sarebbe stata necessaria la dimostrazione della idoneità delle stesse misure ai fini della suddetta prevenzione, precisano, anzitutto, che il materiale probatorio presente in atti non è completamente univoco, per poi aggiungere di seguito che, comunque, lo stesso deve ritenersi sufficiente in merito alla sussistenza del predetto rischio. Ne consegue che, per un verso, la Corte di merito reputa non del tutto univoco il materiale probatorio, mentre per altro verso, contraddicendosi, lo ritiene sufficiente ai fini dell'accertamento della sussistenza del rischio di contrazione di malattie da amianto e, quindi, della ipotizzabilità di un nesso di causalità tra condizioni lavorative ed evento lesivo. Una ulteriore e non meno rilevante contraddizione la si coglie, inoltre, allorché gli stessi giudici, dopo aver affermato che appariva solo probabile, ma non certo, che il P. fosse affetto da mesotelioma e che non era stato possibile verificare a quale tipologia di amianto il medesimo era stato esposto, pervengono alla conclusione che, alla stregua delle osservazioni del consulente d'ufficio, era possibile ed anche abbastanza probabile che il mesotelioma derivasse dall'inalazione di fibre di amianto, così come appariva anche abbastanza probabile che l'esposizione fosse avvenuta nel corso del rapporto di lavoro." Quindi, nello stesso contesto della motivazione è dato cogliere il ricorso a due giudizi tra loro non del tutto compatibili, in quanto ad una iniziale valutazione di semplice probabilità della sussistenza di quel determinato tipo di malattia e di verificata impossibilità di accertamento del tipo di amianto, segue un giudizio di elevata probabilità della derivazione del mesotelioma dall'amianto, che implica il riconoscimento dell'esistenza nella fattispecie di quella specifica patologia, al quale si collega un successivo giudizio di una altrettanto elevata probabilità che l'esposizione all'amianto fosse avvenuta nel corso del rapporto di lavoro, nonostante fosse stato precisato che non era dato conoscere la tipologia precisa della suddetta sostanza nociva. Al termine di questo ragionamento costellato da intime contraddizioni, i giudici d'appello evidenziano che appariva poco probabile che l'utilizzo delle misure di sicurezza esistenti all'epoca avrebbe potuto evitare l'insorgenza della malattia. In

7. Una ricostruzione di “merito” della Corte di Appello di Milano base per spunti di riflessione sulla inadeguatezza dell’attuale “sistema” normativo

Proprio in tale sede la complessità può trovare attenta ricostruzione, ad esempio, in una sentenza della Corte d’Appello di Milano, ripresa con accurato commento da Bonanni E. in *“Anche la Corte di Appello di Milano sconfessa la teoria della trigger dose: tutti i datori di lavoro, e anche i produttori di materiali in amianto, sono responsabili in caso di mesotelioma”*¹⁸ al quale si rinvia per una lettura intesa a svalutare la tesi che attribuisce rilievo fondamentale alla “trigger dose” (o dose grilletto); non tanto, riteniamo, per escludere che manifestazioni patologiche possano essere indipendenti da una dose di livello significativo, quanto per escludere che questa possibilità possa esimere da responsabilità una serie di datori di lavoro accomunati dall’aver sistematicamente omesso misure di sicurezza e prevenzione.

C’è comunque da sottolineare, come riflessione conclusiva, il fatto che l’amianto, un tempo protagonista dell’immaginario collettivo per le sue virtù magiche e la robustezza del materiale derivato come nel caso da ultimo dell’Eternit, resti protagonista - purtroppo in negativo - dello stesso immaginario collettivo per una serie di concomitanti fattori e cioè per:

- le normative di tutela della salute dei lavoratori che vanno dal divieto di utilizzazione estrazione e manipolazione alle prescrizioni accurate di salvaguardia della salute dei singoli lavoratori che continuano a essere impiegati in opere di smaltimento del materiale già presente in fabbriche e nei luoghi e manufatti civili e militari;
- il filone della responsabilità civile per le malattie tumorali amianto correlate che si diparte come abbiamo visto fra mesotelioma, carcinoma e altre patologie;
- il filone riconducibile alle normative previdenziali e risarcitorie in tema di asbestosi e malattie collegate che si segnalano anche per uno dei rari tentativi di fare prevenzione con l’assicurazione laddove il Testo unico 1124 del 1965 prevede una speciale provvidenza - la rendita di passaggio - per incentivare l’abbandono della lavorazione morbigena;

pratica, da un lato, i predetti giudici esigono il massimo livello di certezza ai fini della dimostrazione della sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni lavorative in cui operava il P. e l’insorgenza della malattia letale, omettendo, senza spiegarne la ragione, qualsiasi riferimento alle deposizioni testimoniali citate “dalla difesa delle ricorrenti con riguardo a tale circostanza e non valutando adeguatamente le risultanze cliniche della relazione peritale del prof. Traversa, mentre, dall’altro, ritengono che la scarsa probabilità che i presidi all’epoca esistenti potessero impedire l’insorgenza della malattia rappresentava di per sé un elemento sufficiente ad escludere una responsabilità omissiva della parte datoriale, quand’anche accertata. In definitiva, le ragioni esposte dalla Corte d’appello di Genova a fondamento del convincimento della insussistenza di qualsiasi responsabilità della datrice di lavoro in ordine all’evento letale occorso al P. si basano su una motivazione priva di intima coerenza e logicità che non trova agganci a dati di fatto oggettivi”.

¹⁸ <http://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/responsabilita-in-caso-di-mesotelioma.html>

- la valutazione della esposizione all'amianto quale fattore posto a base di agevolazioni pensionistiche, fino a poco tempo fa specificatamente previste, da ultimo ricomprese fra quelle per i lavori usuranti;
- il ruolo della sostanza quale inquinante ambientale con incidenza sulle popolazioni (compreso il lavoratore/cittadino) e conseguenti impegni risarcitori: per eventi collettivi come nel caso della sorte di Casale e suoi abitanti, ovvero episodici e per questo più subdoli, riguardanti casi di esposizione individuale al rischio, pur se in forma e modalità modeste. e prevenzionali.

In ciascuno di questi filoni la normativa risponde a obiettivi e scopi propri, con regole, quindi, anche diverse riguardanti ad esempio la presenza o meno di un livello significativo di concentrazione di polveri utile per far scattare eventuali benefici o interventi di sostegno. Esigenze diverse, giova sottolineare che magari utilizzano terminologie e concetti simili o contigui - mutuando da filoni contigui - con il rischio sempre immanente, come le sentenze prima citate dimostrano, di trasferire in modo improprio elementi di un livello in un altro; spesso per risolvere con scorciatoie approssimative problemi specifici di quest'ultimo.

Su tutto questo fa aggio la tentazione persistente nel Sistema Paese di utilizzare anche a fini diversi opportunità di miglioramento delle condizioni di vita e di salute offerte da specifiche disposizioni. Così è stato per la rendita di passaggio, in molti casi richiesta al limite del collocamento a riposo affievolendone la portata prevenzionale; così per i mitici benefici amianto, la cui utilizzazione è stata a volte incentivata per sostenere obiettivi di riconversione industriale.

Fa aggio, altresì, la tentazione - parallela - di risolvere il tutto con la distribuzione di provvidenze a mo' di mance, senza nessun costrutto né prevenzionale, né assistenziale. Così proprio per l'amianto e l'apposito Fondo che, ideato nel quadro di un provvedimento generale a sostegno dell'attività di prevenzione e delle persone colpite da patologie amianto correlate ha perso collocazione strategica per ridursi ad un supplemento di prestazione economica in favore dei lavoratori affetti dalla malattia: non estensione soggettiva, non incisiva lettura dei bisogni dei malati di mesotelioma in termini di cure anche palliative, sostegno globale per le famiglie ecc.

Tutto questo desta indubbiamente perplessità crescenti rispetto ad un fenomeno che in altri Paesi trova già risposte organiche. Riteniamo, peraltro, che sia il sintomo di una crisi più profonda che lambisce o investe l'intero impianto assicurativo per le malattie professionali che sempre più perdono la loro valenza tecnologica in assonanza con gli infortuni professionali per assumere una dimensione distinta e distante da questi ultimi come proprio l'*excursus* sommariamente effettuato può confermare.

Quest'*excursus*, infatti, conferma, di là dal merito delle singole vicende, la inadeguatezza del trattare di temi quali le malattie lavoro correlate, le multifattorialità, l'intreccio fra cause concause di lesione alla stregua di canoni e principi assi-

curativi, di responsabilità civile ovvero di responsabilità del sistema produttivo. Una più precisa delimitazione del campo delle responsabilità di impresa, diretta o indiretta (tramite l'assicurazione Inail) accompagnata da un intervento chiaramente assistenziale rivolto alla collettività con privilegiata considerazione della fonte di rischio, potrebbe ridimensionare, infatti, le problematiche viste nel precedente paragrafo, sintomatiche di un disagio le cui radici non sono frutto di inadeguatezza degli interpreti ma vanno ricercate nella scarsa tenuta di un sistema assicurativo che nato in uno specifico contesto è sempre più "sgangherato" dal meritorio impegno per consentirgli di coprire tutte le esigenze di tutela.

RIASSUNTO

L'amianto costituisce da sempre oggetto privilegiato di osservazione nel campo delle malattie da lavoro e della loro interdipendenza con le patologie diffuse fra la popolazione. È un oggetto privilegiato più della stessa silicosi, la cui potenzialità morbigena fuori dagli ambienti di lavoro è sicuramente inferiore a quella dell'amianto, soprattutto da quando è emerso nella sua drammaticità che il contatto con la sostanza produce non solo una malattia da accumulo (l'asbestosi) ma anche forme tumorali che si manifestano a distanza ultradecennale dall'esposizione anche episodica. Partendo da questo dato l'A. punta la sua attenzione sulla complessa procedura di accertamento della professionalità della patologia tumorale con specifico riferimento alla necessità o meno di una esposizione significativa - per intensità e/o durata - all'azione della sostanza tossica. È questione dibattuta nella medicina del lavoro ed anche nei tribunali sia nelle cause "previdenziali" sia in quelle civili di responsabilità datoriale. Soprattutto in quest'ultimo caso, con un confronto che ruota attorno alla rilevanza o meno di fattori concausali e si traduce nella possibilità di qualificare la malattia da amianto come dose dipendente. È un quesito che in giurisprudenza trova risposta diversificata a seconda che la patologia in questione sia un carcinoma polmonare o un mesotelioma pleurico, con prevalente giurisprudenza orientata alla non dose dipendenza nel caso del mesotelioma. Si tratta comunque di tema complesso, spesso di difficile comprensione nelle sue implicazioni tecniche e mediche e per questo l'A. ritiene interessante ricostruire un percorso interpretativo attraverso la lettura di alcune sentenze emblematiche e che, oltretutto, sono interessanti esempi delle incertezze che in giurisprudenza sono presenti per quanto riguarda la valutazione delle prove e l'applicazione dei principi della Cassazione in tema di causalità efficiente e concausalità. Una valutazione, è bene il caso di sottolineare, dalle implicazioni significative traducendosi nella scelta sul se e come valutare una responsabilità civile del datore di lavoro per omissioni colpose risalenti anche ad oltre trenta anni prima del manifestarsi della tecnopatìa. Proprio per il mesotelioma, d'altra parte, già la lettura delle sentenze prese a campione confer-

ma come la minaccia dell'amianto vada ben oltre il recinto di fabbriche e luoghi confinati per investire intere popolazioni e comunque tutti i soggetti che per mestiere o, anche indirettamente, o per quotidianità di vita vengono a contatto con la micidiale sostanza. E questo, sottolinea l'A. a conclusione dell'articolo, ripropone con forza la questione di una tutela sociale per le patologie amianto correlate sempre più all'ordine del giorno di politici e opinione pubblica alla ricerca di un punto di equilibrio fra tutela della professionalità e tutela della cittadinanza, ferma restando la necessità, per l'A. di privilegiare l'attenzione e le protezioni per i lavoratori in quanto titolari di uno specifico diritto di garanzia a fronte di corrispondente responsabilità datoriale, di singoli imprenditori o diffusa. E questo senza dimenticare che ancor oggi stiamo costruendo, pur nel quadro di rinnovata e crescente attenzione prevenzionale o precauzionale, i mesoteliomi del domani.

SUMMARY

Asbestos has always been one of the main topics under observation in the field of occupational illnesses and their relation with pathologies diffused among the population. It is a privileged object, even more than the same silicosis, whose pathogenic potential outside workplaces is certainly lower than that of asbestos, especially since it was dramatically discovered that contact with the substance not only triggers a storage disease (asbestosis), but also tumours that appear even after decades from exposure, even occasional. Starting from this preamble, A. focuses his attention on the complex procedure consisting in verifying whether the tumour was related to the type of employment, with specific reference to the need to be significantly exposed or not - in terms of intensity and/or duration- to the action of the toxic substance. This matter is discussed in occupational medicine and also in courts, in "welfare" and civil trials concerning employer's liability. Especially in the latter case, an analysis is carried out on the significance of various contributing causes, which translates in the possibility to qualify asbestosis as dose-dependant. In jurisprudence, this matter finds different solutions according to whether the pathology in object is a lung tumour or a pleural mesothelioma, with the prevailing view taken by the courts consisting in dose-dependency in case of mesothelioma. However, this is a complex topic, often difficult to understand in its technical and medical implications; for this reason, A. deems interesting to reconstruct an interpretation process by reading a few emblematic verdicts which also represent interesting examples of doubts that are present in the legal system with regards to the evaluation of evidences and application of principles set out by the Court of Cassation in terms of efficient causation and joint causation. It must be underscored that, an evaluation must be carried out on the significant implications that affected a subject and also on the employer's

civil liability for negligent omissions also dating back thirty years prior to the onset of the occupational disease. With regards to mesothelioma, on the other hand, the reading of the sentences taken as sample confirms how the asbestos hazard goes beyond the plants' fences and confined spaces, affecting entire populations and anyhow, all the subjects that come into contact with this deadly substance due to their jobs or even indirectly, through daily life. To conclude the article, A. underscores the matter of social protection from asbestos pathologies, that should be promoted by politicians and public opinion in order to find a point of balance between employment and citizens protection, granted the need for A. to focus the attention and safety measures on workers, since they are entitled to a right to safety corresponding to employer's liability, liability of single entrepreneurs or joint liability. Without forgetting that we are building today, tomorrow's mesotheliomas, despite a renewed and increasing attention towards prevention or precautionary measures.